



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: Imposta Municipale Propria - Terreni Agricoli - Rinvio termini di versamento.

 L'anno **duemilaquindici**, addì **ventidue** del mese di gennaio alle ore **08.30** nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Pii Piero	Sindaco	X	
2	Grassini Stefano	Assessore	X	
3	Pieragnoli Andrea	Assessore		X
4	Basile Assunta Carmela	Assessore	X	
5	Fрати Patrizia	Assessore	X	
			4	1

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Nuzzi Patrizia

Il Sig. Pii Piero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il :
 - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);
 - avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);
 - dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. del divenuta esecutiva il (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);
- CHE la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il con delibera di Consiglio N. (art. 130, Legge 267/00);

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Nuzzi Patrizia

VISTO l'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), di cui l'IMU costituisce parte integrante quale imposta legata al possesso di immobili e collegata alla loro natura e valore;

CONSIDERATO che il comma 707, lett. c) della L. 147/2013, nel confermare l'imponibilità a regime dei terreni agricoli, ha ripristinato nei confronti di tali cespiti il medesimo trattamento previsto ai fini I.C.I., prevedendo che – a decorrere dal 1° gennaio 2014 – il moltiplicatore applicabile al fine di calcolare la base imponibile dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, che siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola è tornato ad essere 75, in luogo del moltiplicatore pari a 110 introdotto nel 2012, mentre per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati (cd. terreni incolti ed orticelli), continuerà ad utilizzarsi il moltiplicatore pari a 135;

CONSIDERATO che, alla riduzione del moltiplicatore per i terreni utilizzati direttamente per l'attività agricola, si è peraltro accompagnata una stretta nei confronti dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977 n. 984, come da espressa previsione contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992, ripreso ai fini IMU dall'art. 9, comma 8 del D.Lgs. 23/2011;

CONSIDERATO che, in merito ai criteri di individuazione di tali terreni agricoli, esenti perché ricadenti in aree montane o di collina, l'art. 4, comma 5bis del D.L. 16/2012 aveva previsto l'adozione di un decreto ministeriale nel quale avrebbero dovuto essere individuati i Comuni in cui si applica l'esenzione in esame, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T., nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata approvazione di tale decreto, l'art. 22, commi 2 e 2bis del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito in L. 23 giugno 2014 n. 89, ha previsto che:

2. Il comma 5bis dell'articolo 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012 n. 44, è sostituito dal seguente: "5bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i Comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (I.S.T.A.T.), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun Comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva in divisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU».

2bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 5bis, primo e ultimo periodo, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

CONSIDERATO che, malgrado il termine previsto da tale disposizione, il Decreto interministeriale con cui sono stati individuati i Comuni nei quali, a decorrere dal 2014, non avrebbe dovuto trovare più applicazione l'esenzione IMU sui terreni agricoli è stato approvato soltanto in data 28 novembre 2014, a meno di venti giorni dalla scadenza del versamento del saldo dell'IMU per il 2014;

CONSIDERATO che tale decreto ha ridefinito il perimetro di applicazione dell'esenzione IMU sui terreni agricoli situati in aree montane, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992, suddividendo i

Comuni nelle seguenti tre fasce, determinate sulla base dell'altitudine del centro cittadino, da individuarsi in genere con il posizionamento del municipio:

- terreni ubicati in Comuni con altezza minore o uguale a 280 metri, cui non spetta nessuna esenzione;
- terreni situati in Comuni con altitudine compresa tra 281 e 600 metri, che sono esenti solamente nel caso in cui siano posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, prevedendo peraltro che l'esenzione si applica anche nel caso di concessione di terreni di terzi in comodato o in affitto agli stessi soggetti;
- terreni agricoli dei Comuni localizzati ad un'altitudine superiore a 600 metri, che sono completamente esenti;

CONSIDERATO che, sulla base dei dati I.S.T.A.T., il Comune di Casole d'Elsa rientra nella fascia compresa tra 281 e 600 metri, a fronte della collocazione del proprio centro cittadino;

CONSIDERATO che, a fronte di tale collocazione, i contribuenti del Comune si troveranno quindi per la prima volta a dover versare l'imposta per tutti i terreni che non siano posseduti o condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

CONSIDERATO che la previsione dell'imponibilità dei terreni agricoli sulla base del solo dato altimetrico del centro cittadino appare sicuramente criticabile, in quanto penalizza gli Enti nei quali il centro è collocato a fondo valle, mentre non considera in alcun modo il parametro del dislivello e crea quindi palesi disparità di trattamento nei Comuni che coprono territori con dislivelli molto ampi e rispetto ai Comuni confinanti che vedono invece il centro cittadino situato a quota superiore;

CONSIDERATO che il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 prevedeva che i contribuenti proprietari o titolari di diritti reali su terreni interessati da tale disposizione avrebbero dovuto provvedere al versamento dell'intera imposta dovuta per il 2014 in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014, in concomitanza con la scadenza prevista per il versamento a saldo dell'IMU e TASI sugli altri immobili, con una previsione che avrebbe determinato una palese violazione dell'art. 3, comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), il quale dispone che *«in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti»*;

PRESO ATTO che, a fronte delle evidenti difficoltà connesse al ristretto margine temporale a disposizione per procedere alla liquidazione del tributo, il Governo, subito dopo la divulgazione del testo del decreto, ha annunciato di voler rinviare al 16 giugno 2015 il termine di pagamento dell'IMU 2014 dovuta dai possessori di terreni agricoli in precedenza esentati dall'imposta;

CONSIDERATO che, malgrado tale indicazione, con l'art. 1 del D.L. 16 dicembre 2014 n. 185, il Governo ha disposto – nello stesso giorno previsto per la scadenza del versamento – la proroga al 26 gennaio 2015 del termine di pagamento dell'IMU dovuta per il 2014 sui terreni agricoli ex montani;

CONSIDERATO peraltro che, a seguito di ricorso proposto da diverse A.N.C.I. regionali avverso il decreto interministeriale del 28 novembre 2014, con Decreto Presidenziale del 22 dicembre 2014 n. 6651, il T.A.R. del Lazio, Sez. II, ha sospeso il pagamento dell'IMU sui terreni montani in scadenza al 26 gennaio 2015, rilevando – tra l'altro – che il provvedimento ministeriale *«determina eccezionale e grave pregiudizio per l'assoluta incertezza dei criteri applicativi»*, generando oltretutto *«palese violazione delle norme poste a tutela del contribuente in materia di irretroattività e di spazio temporale minimo per l'attivazione di adempimenti relativi a provvedimenti impositivi»*;

PRESO ATTO che, a seguito dell'udienza del 21 gennaio 2015, a pochi giorni dalla scadenza del nuovo termine di pagamento, il T.A.R. del Lazio si è limitato a non prorogare la sospensione dell'efficacia del Decreto in merito ai criteri di individuazione delle nuove aree esenti IMU per terreni agricoli, rimandando la trattazione del provvedimento ad altra seduta, prevista dopo la scadenza dell'attuale termine di versamento;

CONSIDERATO che, a fronte di tale decisione, il Governo – pur avendo confermato che la scadenza del pagamento dell'IMU dovuta per il 2014 rimarrà fissata al 26 gennaio 2015 – sta provvedendo in questi giorni a modificare i criteri di applicazione dell'IMU ai terreni non più montani, al fine di evitare l'annullamento del Decreto interministeriale del 28 novembre 2014, che determinerebbe problemi di gettito allo Stato, in relazione all'imposta da incassare per l'anno 2014, già contabilizzata da parte dell'erario;

RITENUTO che, in tale contesto di estrema confusione in ordine ai criteri di determinazione dei terreni che diventeranno imponibili, che potrà essere definito solo a pochi giorni dalla scadenza per il versamento dell'imposta, si renda opportuno non attendere il provvedimento del Governo, anche alla luce degli esiti

giurisdizionali sopra citati che riguarderanno la materia, ma approvare a livello comunale una specifica proroga dei termini per il versamento dell'IMU 2014 dovuta dai possessori di terreni agricoli in precedenza esentati dall'imposta, rinviandola direttamente al 16 giugno 2015, al fine di assicurare i contribuenti in ordine al nuovo adempimento cui saranno tenuti, che potrà essere effettuato con il supporto dell'Ufficio tributi comunale, il quale, entro la scadenza dell'acconto 2015, potrà dotarsi della banca dati necessaria per verificare l'imposta dovuta dai contribuenti per tali cespiti;

RITENUTO che tale decisione costituisca espressione del rispetto da parte dell'Ente impositore delle disposizioni dettate dallo Statuto del contribuente, in quanto l'attuale assetto ingenera oggettive difficoltà nella determinazione delle modalità applicative dell'IMU sui terreni agricoli nei Comuni in precedenza esentati dall'imposta, con conseguente elevato rischio di commettere errori, che finirebbero in ogni caso per costituire un aggravio anche per l'attività dell'ufficio in sede di rettifica dei versamenti effettuati;

RITENUTO, sotto questo profilo, che le difficoltà di individuazione dei terreni imponibili e di calcolo dell'imposta sui terreni agricoli giustifichino quindi la scelta del Comune di accordare uno specifico rinvio del termine per provvedere al versamento di tale quota dell'IMU, in attesa della definizione di modalità certe di applicazione dell'imposta da parte del Legislatore e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che il Comune di Casole d' Elsa, con deliberazione di C.C. n. 109 del 30/09/2014, ha approvato le aliquote dell'IMU, nell'ambito delle quali non è stata prevista l'aliquota per i terreni agricoli, a fronte della loro precedente esenzione normativa, per cui per il 2014 l'imposizione su tali cespiti si applicherà nella misura dell'aliquota di base del 7,6 per mille, sulla base di quanto disposto dall'art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e come chiarito dallo stesso art. 1 D.L. 185/2014;

CONSIDERATO che l'IMU sui terreni agricoli (pur determinando una corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale, che il Ministero dell'Interno ha già prelevato, malgrado l'incertezza dell'effettivo maggior gettito che potrà derivare a favore del Comune) costituisce un'entrata di competenza esclusivamente comunale, per cui – non sussistendo esigenze di cassa che rendano strettamente necessario procedere al relativo incasso nei termini previsti per legge – il suo differimento non comporta nessuna conseguenza né a livello di entrate erariali, né tanto meno determina danno economico per il Comune, in quanto il ritardato incasso di tali somme è ampiamente compensato dalla minore attività che l'Ufficio Tributi dovrà effettuare in sede di controllo dei versamenti;

CONSIDERATO che la scelta del Comune di disattendere l'indicazione normativa con riferimento ai termini di versamento dell'IMU sui terreni agricoli deve essere adottata nell'ambito di un provvedimento consiliare di natura regolamentare, pur potendo essere anticipata – al fine di garantire la massima tempestività nella comunicazione ai contribuenti, in attesa del recepimento del provvedimento da parte del Consiglio Comunale – dall'approvazione di tale provvedimento da parte della Giunta;

ESPRESSO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ed acquisito, preventivamente, il parere in merito alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge:

Presenti: 4

Assenti: 1 (Pieragnoli)

Votanti: 4

Favorevoli: 4

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

- 1) di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- 2) di stabilire che, a prescindere dal termine che il Governo, con l'art. 1 del D.L. 185/2014, ha fissato al 26 gennaio 2015 per il versamento dell'IMU 2014 dovuta dai possessori di terreni agricoli in precedenza esentati dall'imposta, nel Comune di Casole d'Elsa il versamento di tale quota dell'imposta deve intendersi rinviato al **16 giugno 2015**, al fine di assicurare i contribuenti in ordine all'eventuale nuovo adempimento cui saranno tenuti, che potrà essere effettuato con il supporto dell'Ufficio tributi comunale, in attesa della correzione delle

criticità rilevate nelle disposizioni dettate dal decreto approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche agricole e dell'Interno in data 28 novembre 2014;

3) di stabilire che, ai sensi di quanto deliberato al punto precedente, non si renderanno applicabili né sanzioni né interessi nei confronti dei possessori di terreni agricoli o incolti che, in esecuzione del presente provvedimento, effettueranno il versamento della relativa IMU dovuta per il 2014 entro la scadenza del 16 giugno 2015, anche nel momento in cui il Legislatore dovesse confermare la perentorietà del termine di pagamento fissato per legge, essendo giustificato il presente rinvio dall'esigenza di garantire ai contribuenti regole certe per la determinazione dell'imposta dovuta;

4) di confermare che, come chiarito dallo stesso art. 1 D.L. 185/2014, poiché il Comune, nella deliberazione di C.C. n. 109 del 30/09/2014, con cui ha approvato le aliquote dell'IMU, non ha previsto l'aliquota per i terreni agricoli, a fronte della loro precedente esenzione normativa, per il 2014 l'imposizione su tali cespiti si applicherà nella misura dell'aliquota di base del 7,6 per mille, sulla base di quanto disposto dall'art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, utilizzando il moltiplicatore pari a 135, dovendo essere invece esentati tutti i terreni nei cui confronti si renda applicare il moltiplicatore agevolato 75;

5) di stabilire che il presente provvedimento, approvato dalla Giunta comunale al fine di garantire la massima tempestività nella comunicazione ai contribuenti, dovrà essere recepito da parte del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile;

6) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale nella sezione dedicata;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito:

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:

Imposta Municipale Propria - Terreni Agricoli - Rinvio termini di versamento.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti risultanza:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tiziana Rocchigiani

Lì, 22/01/2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tiziana Rocchigiani

Lì, 22/01/2015

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pii Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nuzzi Patrizia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

Addi

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
DR. PARRI FRANCESCO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,